

REGOLAMENTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA – ENTE DI AREA VASTA

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE “FUNZIONI TECNICHE”

(approvato con Decreto della Presidente n. 58 del 10/05/2018)

Indice

Articolo 01 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

Articolo 02 – Attività incentivate

Articolo 03 – Costituzione e Ripartizione del fondo per funzioni tecniche

Articolo 04 – Stazione Unica Appaltante

Articolo 05 – Penali per incremento dei tempi e/o dei costi

Articolo 06 – Attività escluse

Articolo 07 – Modalità di conferimento degli incarichi e di riparto del fondo

Articolo 08 – Accertamento delle attività svolte e corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche

Articolo 09 – Limite annuo incentivi corrisposti

Articolo 10 – Applicazione del presente regolamento

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76, comma 1, lett. a), b), c), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

2. Il regolamento disciplina, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale (C.C.D.I. 27/12/2017), la ripartizione dell'80% del fondo riguardante gli incentivi per funzioni tecniche, quest'ultimo quantificato entro il limite massimo del 2% degli importi delle opere, lavori, servizi e forniture posti a base di gara.

Articolo 2 – Attività incentivate

1. Gli incentivi per funzioni tecniche vengono riconosciuti, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm., in relazione alle seguenti attività svolte dai dipendenti:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo, di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Ai sensi dell' art. 113, co 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, gli incentivi per funzioni tecniche vengono riconosciuti, in relazione agli appalti relativi a servizi o forniture, nei i casi in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Articolo 3 – Costituzione e Ripartizione del fondo per funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture vengono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi, forniture posti a base di gara, comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell'irap, così determinato percentualmente:

Tabella 1 per le categorie di opere o lavori relative a edilizia, strutture, impianti e ponti

fino a € 250.000	fino a € 500.000	fino a € 2.000.000	fino a € 4.000.000	oltre € 4.000.000
2.0%	1.9%	1.8%	1.7%	1.5%

Tabella 2 per le categorie di opere o lavori relative a strade e relative opere d'arte, ad esclusione dei ponti

fino a € 250.000	fino a € 500.000	fino a € 2.000.000	fino a € 4.000.000	oltre € 4.000.000
1.8%	1.7%	1.6%	1.5%	1.4%

Tabella 3 per forniture e servizi*

fino a € 250.000	fino a € 500.000	fino a € 750.000	fino a € 1.000.000	oltre € 1.000.000
1.8%	1.7%	1.6%	1.5%	1.4%

* nei casi in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione

2. L'ottanta per cento del fondo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, i.v.a. esclusa, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale (C.C.D.I. 27/12/2017), tra i dipendenti interessati dalle attività incentivate, escluso il personale dirigenziale, come di seguito riportato:

	A) Attività del R.U.P. e attività di predisposizione e controllo delle procedure	%
a.1	Responsabile unico del procedimento	16
a.2	Collaboratori amministrativi del RUP, rapporti ANAC, predisposizione atti	6
a.3	Procedure di gara e fase contrattuale	4
a.4	Procedure di espropri e di occupazione	4
	totale	30
	B) Attività di programmazione della spesa e verifica preventiva dei progetti	%
b.1	Rilievi, accertamenti, verifiche preliminari	8
b.2	Redazione relazioni, elaborati tecnico economico e attività di coordinamento	11
b.3	Coordinatore sicurezza fase progettuale	4
b.4	Verifica dei vari gradi di progettazione e supporto alla validazione del progetto	7
	totale	30
	C) Attività di esecuzione dei contratti pubblici	%
c.1	Direzione Lavori – Direzione dell'esecuzione	16
c.2	Contabilità, Direttore operativo	6
c.3	Coordinatore sicurezza fase esecuzione	3
c.4	Assistenza, Ispettore di cantiere	2
c.5	Accatastamenti e frazionamenti	3
	totale	30
	D) Verifica dell'attività di esecuzione dei contratti pubblici	%
d.1	Collaudo statico	2
d.2	Collaudo impianti	2
d.3	Collaudo tecnico-amministrativo/Verifica di conformità	6
	totale	10

3. Nel caso di contratti misti di appalto si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale (valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti).

4. La liquidazione delle competenze viene effettuata a seguito di determinazione dirigenziale del Settore cui fa capo il responsabile del procedimento.

Articolo 4 – Stazione Unica Appaltante

1. Per i compiti svolti dal personale della stazione unica appaltante nell'espletamento di procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti viene riconosciuto da ciascun ente aderente alla relativa convenzione un incentivo per funzioni tecniche nella misura del 25 % calcolato sull'80% del fondo, che viene ripartito in quote uguali tra i dipendenti della SUA.

2. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile della S.U.A., che provvede alla liquidazione degli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari, dopo l'aggiudicazione definitiva della gara e l'avvenuto trasferimento delle relative somme da parte del comune convenzionato.

Articolo 5 – Penali per incremento dei tempi e/o dei costi

1. Le penali da applicare per ogni giorno di ritardo sono stabilite nella misura del 1% del compenso spettante ai ciascun dipendente fino ad un massimo di gg. 30 e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Le penali non trovano applicazione qualora il ritardo non sia imputabile ai dipendenti.

2. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico comporta una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento dei costi.

3. Le somme che residuano costituiscono economie.

Articolo 6 – Attività escluse

1. Gli incentivi per funzioni tecniche non sono riconosciuti per interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di un elaborato tecnico.

Articolo 7 – Modalità di conferimento degli incarichi e di riparto del fondo

1. La costituzione del gruppo di lavoro riguardante la singola opera/lavoro, fornitura, servizio è formalizzata dal Dirigente del Settore competente, sentito il responsabile del procedimento, con determinazione dirigenziale che, definito l'oggetto, individua il personale interno da impiegare; tale atto può essere modificato e integrato durante lo svolgimento dell'attività in funzione delle esigenze eventualmente sopravvenute. Contestualmente, nello stesso atto dirigenziale sono specificate le quote di incentivo individuali da attribuirsi a ciascun componente del gruppo di lavoro che ne abbia diritto, in modo da assicurare un compenso omogeneo nell'ambito delle diverse professionalità interessate. La disposizione dirigenziale viene trasmessa al Settore I – Area Risorse Umane e Organizzazione – entro gg. 15 dall'adozione o dall'eventuale modifica.

2. Con adeguata motivazione può essere utilizzato altro personale appartenente a Settori diversi, individuato dal relativo Dirigente di Settore.

Art. 8 – Accertamento delle attività svolte e corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche

1. La corresponsione degli incentivi è disposta con determinazione dal dirigente della struttura competente, su proposta del responsabile unico del procedimento. La proposta del R.U.P. deve indicare: 1) le specifiche attività svolte dai dipendenti rientranti nelle varie fasi dell'opera, lavoro, servizio, fornitura indicate nella tabella di cui al precedente art. 3, comma 2; 2) eventuali ritardi nella esecuzione dell'opera, lavoro, forniture, servizi imputabili ai dipendenti; 3) eventuali incrementi dei costi previsti nel quadro economico; 4) se le attività incentivate siano state completamente eseguite durante l'orario di servizio ordinario.

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione ovvero non rientranti nell'accertamento operato dal dirigente competente o svolte al di fuori dell'orario ordinario di servizio, incrementano il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo.

3. Il Settore I – “*Area Risorse Umane e Organizzazione*” - provvede al pagamento in occasione del primo stipendio utile.

Art. 09 – Limite annuo incentivi corrisposti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 10 - Applicazione del presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente risultino pubblicati successivamente alla data del 18/4/2016 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali siano stati trasmessi gli inviti a presentare le offerte successivamente alla suddetta data (Corte dei Conti – Sezione di controllo Lombardia – n. 190 del 10/5/2017)